

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015
130/2015/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2015, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 19 dicembre 2013, 671/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita

dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 116/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 671/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 671/2014/R/eel);
- la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) del 10 febbraio 2015, prot. Autorità n. 5156 del 12 febbraio 2015;
- la comunicazione dell'Acquirente unico dell'11 marzo 2015, prot. Autorità n. 8459 dell'11 marzo 2015;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 16 marzo 2015, prot. Autorità n. 10062 del 25 marzo 2015 (di seguito: comunicazione 16 marzo 2015);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 20 febbraio 2015, prot. Autorità n. 6331 del 23 febbraio 2015;
- la comunicazione di Terna del 24 marzo 2015, prot. Autorità n. 9887 del 24 marzo 2015;
- la nota della Direzione Mercati del 23 febbraio 2015, prot. 6438 del 23 febbraio 2015, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto

dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato negativo in misura pari a circa 33 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi per un importo pari a circa 36 milioni di euro e a costi di dispacciamento superiori ai ricavi in misura pari a circa 3 milioni di euro;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2015) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, rispetto a quanto stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015;
- la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico non tiene conto degli oneri associati agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 20 marzo 2015, n. 1532, che ha annullato le delibere in tema di sbilanciamenti 342/2012, 239/2012 e 285/2013, la cui quantificazione potrà avvenire solo a seguito delle elaborazioni di Terna sui conguagli da effettuare nei confronti degli utenti del dispacciamento relativamente al periodo compreso tra luglio 2012 e maggio 2014 e al bimestre luglio-agosto 2014.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE¹* e dell'elemento *PPE²* e, in particolare, l'elemento *PPE¹* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE²* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e

dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- in base alle informazioni fornite dalla Cassa con la comunicazione 16 marzo 2015, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 671/2014/R/eel, non risultano variazioni agli importi di perequazione di competenza degli anni 2013 e antecedenti;
- pertanto, relativamente al suddetto periodo, sulla base delle informazioni a oggi disponibili, risulta confermato un avanzo complessivo sul Conto *PPE* di importo pari a circa 3 milioni di euro, la cui restituzione ai clienti finali, avviata a partire dal primo trimestre dell'anno, è prevista concludersi entro la fine del 2015;
- relativamente all'anno 2014, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2014 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 10 milioni di euro, di cui circa 7 milioni di euro sono stati recuperati presso i clienti finali nel primo trimestre dell'anno 2015, mentre i restanti 3 milioni dovranno essere recuperati nella restante parte dell'anno;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2014 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2015, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2014.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE* ai sensi della presente deliberazione si traduce in una riduzione della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2015, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato per consentire la restituzione ai clienti finali degli importi relativi agli anni antecedenti il 2014 entro la fine dell'anno 2015;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2014 entro la fine dell'anno 2015

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
*Aggiornamento del corrispettivo *PPE**

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni